

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI INCONTRO

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - ELENCO

ART. 3 - ORARIO

ART. 4 - FRUIZIONE E ISCRIZIONE

ART. 5 - ORGANI DI GESTIONE

ART. 6 - ELEZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

ART. 7 - DIMISSIONI DAL COMITATO DI GESTIONE

ART. 8 - COMITATO DI GESTIONE

ART. 9 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

ART. 10 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

ART. 11 - SFIDUCIA AL PRESIDENTE

ART. 12 - PRESIDENTE

ART. 13 - VICEPRESIDENTE

ART. 14 - MANUTENZIONE

ART. 15 - CONCESSIONE DEI LOCALI A SOGGETTI ESTERNI

ART. 16 - UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE

ART. 17 - FONDO CASSA A RENDICONTAZIONE

ART. 18 - FONDO CASSA

ART. 19 - DIVIETI

ART. 20 - OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 21 - ACCESSO LOCALI DIPENDENTI E CONSIGLIERI

ART.22 – COMITATO CONSILIARE SUI CENTRI DI INCONTRO

ART. 1 FINALITA'

I Centri di Incontro sono strutture circoscrizionali a disposizione dei Cittadini per l'aggregazione sociale e l'organizzazione di attività ricreative, culturali, sportive, ludico motorie, ballo. Tali attività possono essere anche autofinanziate.

ART. 2 ELENCO

I Centri di Incontro della Circoscrizione sono:

- | | | |
|---|-----------|---------------------|
| 1 | BRUSA | Via Brusa 5 |
| 2 | GLADIOLI | Via dei Gladioli 21 |
| 3 | LANZO | Strada Lanzo 144 |
| 4 | MONTALE | Piazza Montale 8 |
| 5 | ORBETELLO | Via Orbetello 113 |
| 6 | PONDERANO | Via Ponderano 20 |
| 7 | SOSPELLO | Via Sospello 118 |
| 8 | STAMPALIA | Piazza Stampalia 85 |

In caso di costituzione o di chiusura di un Centro di Incontro, l'elenco si intende automaticamente aggiornato.

ART. 3 ORARIO

I Centri di Incontro possono essere aperti nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 19,30 dal lunedì alla domenica.

L'orario di apertura dei Centri di Incontro è stabilito dal Comitato di Gestione di concerto con l'Ufficio Patrimonio.

Tutte le variazioni di orario, le chiusure e le aperture straordinarie sono competenza del Comitato di Gestione, in accordo con l'Ufficio Patrimonio, comunicando le decisioni agli iscritti con un avviso in bacheca. Le variazioni vanno illustrate in seno al Comitato di cui all'Art. 22.

L'orario può essere prolungato fino alle ore 24,00 qualora siano programmate iniziative, previa comunicazione all'Ufficio Patrimonio.

Sono possibili aperture straordinarie nei giorni di seguito indicati, che possono anche superare le ore 24,00, previa comunicazione scritta all'Ufficio Patrimonio un mese prima: Capodanno, 5 e 6 gennaio, Carnevale, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 24 Giugno Festa Patronale, 15 Agosto Ferragosto, 8 Dicembre Festa dell'Immacolata, 24, 25 e 26 Dicembre Natale e Santo Stefano, 31 Dicembre San Silvestro.

In occasione di tali aperture straordinarie si consente ai Presidenti dei Centri di Incontro la facoltà di variare l'orario della chiusura pomeridiana per meglio organizzare gli eventi straordinari.

ART. 4 FRUIZIONE E ISCRIZIONE

L'accesso e la permanenza nei Centri di Incontro sono liberi a tutti i Cittadini.

La frequentazione necessita l'iscrizione presso il Centro di Incontro e il ritiro della tessera gratuita.

La partecipazione alle attività può richiedere il versamento di eventuali quote stabilite dal Comitato di Gestione e concordate annualmente con l'Ufficio Patrimonio e il Coordinatore.

Le iscrizioni e gli eventuali versamenti sono annotati in appositi Registri a cura del Comitato di Gestione, sotto la responsabilità del Presidente del Centro di Incontro, che li consegna a fine anno all'Ufficio Patrimonio.

Il Presidente del Centro di Incontro può richiedere ai frequentatori, qualora lo ritenga necessario, l'esibizione della tessera consegnata all'atto dell'iscrizione e/o le ricevute di pagamento delle eventuali quote.

L'iscrizione, annuale, può essere fatta in più Centri di Incontro, ma assegna il diritto di voto attivo e passivo solo presso un Centro di Incontro a scelta dell'iscritto: la comunicazione del Centro di Incontro prescelto per il voto va fatta all'atto dell'iscrizione.

ART. 5 ORGANI DI GESTIONE

Sono organi del Centro di Incontro: il Comitato di Gestione, il Presidente, il Vicepresidente. La gestione dei Centri di Incontro è affidata al Comitato di Gestione sotto la responsabilità del Presidente del Centro di Incontro.

Il Comitato di Gestione definisce il programma di attività di concerto con l'Ufficio Cultura, l'Ufficio Patrimonio e i relativi Coordinatori.

Il tipo di attività deve essere conforme alla Legge e ai Regolamenti comunali.

ART. 6

ELEZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è composto da sette o da nove membri a seconda delle disponibilità dei candidati, ed è eletto ogni due anni dagli iscritti al Centro di Incontro aventi diritto di voto.

Sia in caso di scadenza naturale del mandato che in caso di elezioni anticipate, il Presidente della Circoscrizione e il Coordinatore al Patrimonio comunicano la data delle elezioni almeno 30 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni stesse e le modalità di candidatura.

La comunicazione viene effettuata di norma tramite affissione in bacheca presso il Centro di Incontro.

In casi di emergenza è possibile derogare a queste tempistiche, sentito il Comitato di cui all'Art. 22.

Non possono essere membri del Comitato di Gestione i Consiglieri di Circoscrizione.

I Cittadini che intendono candidarsi devono risultare iscritti al Centro di Incontro da almeno tre mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, e devono presentare all'Ufficio Patrimonio entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni apposita dichiarazione di candidatura.

Il Direttore della Circoscrizione, sentito il Comitato di cui all'Art. 22, può dichiarare ineleggibili per un turno di elezione i membri di un Comitato di Gestione che ha subito commissariamento (Art. 20) o che comunque non hanno saputo gestire correttamente il Centro di Incontro, oppure i singoli iscritti che si siano resi responsabili di fatti destabilizzanti il Centro di Incontro stesso, quali violenza verbale e fisica, furti, comportamenti antisociali.

L'elenco dei candidati viene affisso all'interno dei Centri di Incontro prima del voto a cura della Circoscrizione.

Ogni elettore può esprimere una preferenza.

Il Funzionario della Circoscrizione deputato ad assistere alle operazioni di voto cura la redazione di apposito verbale delle elezioni.

In caso di parità di voto tra i candidati, si elegge prima il candidato di sesso femminile e poi il più giovane di età.

In caso di istituzione di un nuovo Centro di Incontro è previsto l'insediamento di un Comitato di Gestione provvisorio nominato dal Presidente della Circoscrizione sentito il Comitato di cui all'Art. 22 che dura in carica non oltre sei mesi, al termine dei quali si svolgono le elezioni.

ART. 7

DIMISSIONI DAL COMITATO DI GESTIONE

I membri del Comitato di Gestione possono presentare le dimissioni per iscritto all'Ufficio Patrimonio.

Ove possibile, i dimissionari sono surrogati dai primi esclusi alle ultime elezioni del Centro di Incontro.

Il Comitato di Gestione rimane in carica fino al minimo della metà più uno dei membri.

Con numero inferiore di membri, sono convocate le elezioni del Centro di Incontro secondo le modalità dell'Art. 6, fatto salvo quanto previsto all'Art. 20.

ART. 8

COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Compiti del Comitato di Gestione sono:

- a) apertura e chiusura;

- b) programmazione e gestione delle attività;
- a) definizione degli eventuali versamenti di cui all'Art. 4;
- b) pulizia dei locali e delle aree esterne di pertinenza;
- c) corretto uso dei locali, degli arredi, delle aree esterne di pertinenza;
- d) in caso di neve garantire l'accesso alla struttura;
- e) rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 9

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Comitato di Gestione eletto viene convocato la prima volta a cura dell'Ufficio Patrimonio. Alla presenza di un Funzionario dell'Ufficio Patrimonio che redige un verbale, il Comitato di Gestione elegge al suo interno a maggioranza assoluta degli aventi diritto il Presidente e il Vicepresidente.

Il voto, segreto, si esprime con due votazioni consecutive su schede predisposte dall'Ufficio Patrimonio: con la prima si elegge il Presidente, con la seconda il Vicepresidente.

Il Presidente può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi.

ART. 10

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Centro di Incontro può rassegnare le dimissioni dall'incarico prima della scadenza naturale del mandato con dichiarazione scritta consegnata all'Ufficio Patrimonio. In questo caso è sostituito dal Vicepresidente, che si fa carico, di concerto con l'Ufficio Patrimonio, di convocare, entro 10 giorni, il Comitato di Gestione per l'elezione di un nuovo Presidente secondo quanto previsto dall'Art. 9.

Se le dimissioni avvengono entro 90 giorni dalla scadenza naturale del mandato, rimane in carica il Vicepresidente.

ART. 11

SFIDUCIA AL PRESIDENTE

La sfiducia al Presidente del Centro di Incontro è competenza del Comitato di Gestione.

La metà più uno dei membri del Comitato di Gestione possono chiedere all'Ufficio Patrimonio la convocazione del Comitato di Gestione per sfiduciare il Presidente, motivando per iscritto.

L'Ufficio Patrimonio e il Coordinatore si fanno garanti della convocazione entro un mese del Comitato di Gestione, e della corretta gestione della riunione, lasciando esprimere le ragioni di tutti.

Il Comitato di Gestione, secondo queste modalità, può eleggere un nuovo Presidente, fatto salvo il ricorso a quanto previsto dall'art. 20.

ART. 12

PRESIDENTE

Compiti e Responsabilità del Presidente del Centro di Incontro sono:

- a) rappresentare il Centro di Incontro e mantenere i rapporti con la Circoscrizione;
- b) convocare il Comitato di Gestione almeno ogni quattro mesi;
- c) convocare il Comitato di Gestione quando richiesto da almeno la metà più uno dei membri del Comitato, dall'Ufficio Patrimonio o dal Coordinatore;
- d) dare attuazione alle decisioni assunte in seno al Comitato di Gestione;
- e) gestire il fondo cassa e il Registro contabile;
- f) gestire il fondo cassa a rendicontazione di concerto con l'Ufficio Patrimonio;
- g) gestire il Registro degli iscritti;

- h) custodire sotto la sua responsabilità il materiale in uso. In caso di furto, presentare immediata denuncia alle competenti Autorità e consegnarne copia all'Ufficio Patrimonio;
- i) segnalare tempestivamente all'Ufficio Patrimonio manomissioni ed anomalie riscontrate durante l'esercizio delle attività;
- j) assicurare che durante l'utilizzo del Centro di Incontro le uscite siano mantenute aperte e libere;
- k) garantire il rispetto del Regolamento e della normativa vigente.

Il Presidente di ciascun Centro di Incontro risponde in seno al Comitato di Gestione del corretto svolgimento delle attività, e può avvalersi della collaborazione di altri membri per il coordinamento logistico ed organizzativo delle attività attribuendo ad essi compiti specifici. In caso di assenza, il Presidente del Centro di Incontro è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 13 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente del Centro di Incontro, e lo sostituisce in sua assenza facendone le veci.

In caso di sue dimissioni, il Presidente del Centro di Incontro convoca, entro 10 giorni, il Comitato di Gestione per eleggere un nuovo Vicepresidente, alla presenza di un Funzionario dell'Ufficio Patrimonio.

Il Comitato di Gestione può sfiduciare il Vicepresidente, procedendo ad una nuova elezione secondo quanto previsto nell'Art. 11, di concerto con l'Ufficio Patrimonio.

ART. 14 MANUTENZIONE

Le spese relative alla fornitura dei materiali di consumo, degli arredi e la piccola manutenzione sono a carico della Circoscrizione.

Le spese relative alle utenze, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sono a carico della Città.

Tutti gli interventi sono subordinati alle annuali disponibilità di bilancio.

ART. 15 CONCESSIONE DEI LOCALI A SOGGETTI ESTERNI

I locali dei Centri di Incontro possono essere concessi esclusivamente dalla Circoscrizione, preferibilmente negli orari di chiusura del Centro, ai sensi del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni.

I compiti dei responsabili delle Associazioni che fruiscono dei locali dei Centri di Incontro sono, secondo quanto previsto dal Regolamento succitato:

- a) custodire le chiavi dei locali;
- b) custodire sotto la propria responsabilità il materiale avuto in uso. In caso di furto presentare immediata denuncia alle competenti Autorità. Copia di tale denuncia deve essere consegnata all'Ufficio Patrimonio;
- c) segnalare tempestivamente all'Ufficio Patrimonio manomissioni ed altre anomalie;
- d) assicurarsi che durante l'utilizzo del Centro di Incontro le uscite siano mantenute aperte e libere;
- e) rimborsare eventuali danni provocati agli arredi o ai locali;
- f) corrispondere il canone di concessione dei locali;
- g) restituire i locali nello stato di fatto in cui sono stati consegnati, pulizia compresa.

Il Presidente di ciascuna Associazione che fruisce del Centro di Incontro risponde del corretto uso dei locali e delle attività svolte all'interno.

ART. 16

UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE

I locali dei Centri di Incontro possono essere utilizzati dalla Circoscrizione per la realizzazione di attività e iniziative, previa comunicazione al Comitato di Gestione.

ART. 17

FONDO CASSA A RENDICONTAZIONE

Ogni Centro di Incontro è dotato per le spese di funzionamento di un fondo cassa a rendicontazione stabilito annualmente secondo le disponibilità di bilancio, costituito da una cifra fissa e da una variabile in funzione del numero degli iscritti aventi diritto di voto e dell'uso dei locali da parte dei soggetti esterni, quantificabile sulla base dell'utilizzo dell'anno precedente.

ART. 18

FONDO CASSA

E' responsabilità del Presidente del Centro di Incontro la raccolta e la gestione del denaro raccolto attraverso gli eventuali versamenti previsti dall'Art. 4.

A fronte di versamenti viene rilasciata ricevuta comprovante il pagamento.

Il Registro della contabilità è responsabilità del Presidente, che si può avvalere della collaborazione di altri membri del Comitato nella redazione.

Gli iscritti al Centro di Incontro possono prendere visione di tutta la documentazione contabile relativa al Centro di Incontro di appartenenza.

Entro gennaio il Presidente del Centro di Incontro consegna il Bilancio e il Registro degli Iscritti all'Ufficio Patrimonio.

ART. 19

DIVIETI

Nei Centri di Incontro è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) dedicarsi a giochi d'azzardo o comunque con scommesse in denaro;
- c) esercitare attività commerciali a qualunque titolo;
- d) usare violenza verbale e fisica contro persone, animali o cose;
- e) bestemmiare;
- f) Affiggere e depositare materiale politico durante le Campagne Elettorali;
- g) Il Comitato di Gestione non può promuovere iniziative di propaganda durante le Campagne Elettorali.

Il Presidente del Centro di Incontro e i membri del Comitato di Gestione sono garanti del rispetto di questi divieti: il Presidente del Centro di Incontro si fa carico di pronta segnalazione scritta delle violazioni all'Ufficio Patrimonio e/o alle Forze dell'Ordine.

ART. 20

OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Direttore della Circoscrizione, con i poteri che gli derivano dalla Legge, è tenuto a far osservare il presente Regolamento e in generale quanto previsto dalla Legge.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.

Il Direttore della Circoscrizione, sentito il Comitato di cui all'Art. 22 può sospendere un iscritto fino a 6 mesi per violazioni del presente Regolamento, su segnalazione scritta da parte di Cittadini, iscritti, membri del Comitato di Gestione e del Presidente del Centro di Incontro, dopo aver audito l'iscritto stesso.

In casi di particolare gravità il Direttore della Circoscrizione, sentito il Comitato di cui all'Art.22, può espellere un iscritto dal Centro di Incontro, sentito l'iscritto stesso.

E' fatto salvo il dovere, da parte dei Cittadini, di denunciare alle Forze dell'Ordine azioni contrarie alla Legge svoltesi all'interno dei Centri di Incontro.

Oltre a quanto previsto dall'Art. 6, il Presidente della Circoscrizione, sentito il Comitato di cui all'Art. 22, con lettera del Direttore della Circoscrizione, ha facoltà di intervenire mediante commissariamento del Centro di Incontro nel momento in cui ci si trovi in mancanza di Presidente e Vicepresidente del Centro di Incontro, oppure si registrino fatti gravi di cui si sia reso responsabile in tutto o in parte il Comitato di Gestione.

Tali fatti possono riguardare: il normale svolgimento delle attività ordinarie, la gestione contabile ed economica, il mancato e continuativo rispetto dei divieti di cui all'Art. 19.

Tale periodo, utile all'organizzazione di nuove elezioni, è limitato nel tempo, e comunque non può superare i 90 giorni.

In fase di commissariamento il Comitato di Gestione è inteso come decaduto.

Il Presidente della Circoscrizione, quale Commissario, può nominare un suo delegato all'interno della Giunta.

Il Commissario può avvalersi della collaborazione di persone interne al Centro di Incontro per consentire il normale proseguimento delle attività.

Nei casi in cui questa ultima condizione non sia percorribile, il Centro d'incontro viene chiuso: tali provvedimenti devono essere tempestivamente comunicati tramite affissione di un avviso presso la struttura.

ART. 21

ACCESSO DIPENDENTI E CONSIGLIERI

I Consiglieri della Circoscrizione, l'Ufficio Patrimonio della Circoscrizione e in generale i dipendenti comunali ed eventuali incaricati di pubblico servizio, possono accedere ai locali dei Centri stessi per accertamenti ed operazioni nell'interesse della Circoscrizione e del Comune.

ART. 22

COMITATO CONSILIARE SUI CENTRI D'INCONTRO

E' istituito il Comitato consiliare sui Centri di Incontro, formato dal Presidente della Circoscrizione e da due Consiglieri indicati dalla maggioranza e dall'opposizione, alle cui riunioni partecipano come invitati i due Coordinatori competenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente della Circoscrizione ogni volta sia ritenuto utile o sia richiesto da Consiglieri di Circoscrizione o da uno o più Presidenti dei Centri di Incontro.